

ESTRATTO DALLE NORME DIOCESANE PER LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ ECCLESIASTICA

1. Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di beni culturali

Il complesso dei Beni Culturali di proprietà della Chiesa veneziana costituisce un patrimonio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore, che il Patriarcato di Venezia intende valorizzare. In particolare questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche, indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (*Norme* del 1974 e *Orientamenti* del 1992), e delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Inoltre, nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'Accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984, e dell'Intesa per i Beni Culturali del 1996, il Patriarcato di Venezia accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.

1.1. Riconoscendo che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell'immagine delle opere, il Patriarcato di Venezia intende disciplinare le riproduzioni attraverso questa normativa, che promuove un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza.

1.2. La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la tutela è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i propri scopi istituzionali, pertanto non è soggetta ad autorizzazione (eccetto la concessione o commissione a terzi delle immagini). Un eventuale uso diverso delle immagini d'archivio dovrà essere autorizzato nel rispetto della presente normativa e potrà essere autorizzato previa la consegna di copia delle stesse immagini alla Diocesi nel rispetto delle circolari ministeriali ed ecclesiastiche che regolano l'attività di inventariazione dei beni culturali ecclesiastici.

1.3. Tale normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica. In un'epoca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione planetaria in tempo reale delle immagini delle opere d'arte e dei beni culturali, le norme qui presentate hanno l'obiettivo di verificarne l'inserimento in contesti adeguati, di valorizzarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso.

1.4. I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo il Vescovo diocesano e suoi delegati, nonché i responsabili *pro-tempore* degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica dell'applicazione della disciplina circa l'uso e la tutela dei Beni Culturali è pertanto compito primario dell'Ordinario e degli Uffici competenti, che potranno far valere i loro diritti anche in sede legale.

2. Norme per le riproduzioni dei beni culturali ecclesiastici

La Curia Patriarcale di Venezia rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini di beni culturali ecclesiastici attraverso l'Ufficio Beni Culturali - sezione beni artistici, storici e museali ecclesiastici -, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito alla valutazione del carattere dell'iniziativa. A norma delle leggi canoniche e civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate **solo nell'ambito del progetto presentato**, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura.

Le norme sotto elencate si riferiscono all'utilizzo delle immagini nelle riproduzioni fotografiche, video, cinematografiche, televisive e digitali, e in ogni altra forma possibile. L'autorizzazione regola l'utilizzo delle riproduzioni nell'ambito di progetti editoriali e di divulgazione e diffusione, compreso l'utilizzo nelle reti informatiche e nei mass-media.



2.1. Riproduzioni a scopo commerciale. Per le riproduzioni inserite in progetti editoriali o in produzioni di altra natura (quali produzioni di locandine, manifesti o altre forme pubblicitarie che raffigurino beni culturali di proprietà ecclesiastica), l'autorizzazione alla riproduzione è necessaria sia per le riprese *ex novo* che per le immagini **già esistenti**; essa viene concessa su presentazione dettagliata del progetto editoriale da parte dell'autore o dell'editore.

2.1.1. Gli interessati devono pertanto specificare:

- scopo e caratteristiche dell'iniziativa editoriale;
- soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente);
- strumentazione e supporti sui quali verrà eseguita la riproduzione;
- valore commerciale del prodotto;
- numero di copie previste;
- autore delle riproduzioni;
- la data (da concordare) in cui si intendono effettuare le riprese.

2.1.2. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere al Patriarcato di Venezia un negativo o un cliché o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca al Patriarcato il libero utilizzo di quanto consegnato.

2.1.3. Dovrà essere chiaramente espressa sulle pubblicazioni la proprietà del bene e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Ufficio Beni Culturali del Patriarcato di Venezia.

2.1.4. La concessione sarà inoltre subordinata al versamento di un adeguato deposito cauzionale, che sarà restituito dopo la consegna di tre copie omaggio di ogni produzione/pubblicazione (o quant'altro fosse richiesto). Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull'ente responsabile dell'opera per ogni ripresa effettuata.

Ottenuta l'autorizzazione, i richiedenti potranno contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti.

2.1.5. Entro sei mesi dalla concessione tutto il materiale (le tre copie omaggio e copia di ogni scatto effettuato o quant'altro richiesto) dovrà essere consegnato all'Ufficio Beni Culturali, che provvederà a restituire il deposito cauzionale.

2.1.6. Qualora trascorsi i sei mesi il richiedente non soddisfi le disposizioni indicate all'articolo 2.1.5, ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r riguardo lo stato dei lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione revocata. L'Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle vie legali.

2.2. Riproduzioni per ragioni di studio (omissis)

2.3. Riproduzioni a scopo divulgativo. (omissis)

Norme emanate a Venezia, il 2 gennaio 1998 dall'Ordinario diocesano

Avvertenze sul deposito cauzionale e le spese di assistenza alle riprese

Per l'autorizzazione alla ripresa concessa a scopo commerciale (art.2.1.) il deposito cauzionale ammonta a Euro 130,00 (fino ad un massimo di 10 scatti). Nel caso fosse necessario un controllo alle riprese dovrà essere garantita dai richiedenti la presenza di personale di assistenza alle riprese. Nel caso le immagini vengano impiegate in un progetto nelle reti informatiche o divulgative (art.2.3.), il deposito cauzionale ammonta a € 200,00. A tali somme vanno aggiunti € 5,00 per contributi di segreteria (escluse le autorizzazioni per studenti).

L'importo potrà essere versato presso l'Ufficio, oppure utilizzando il c/c bancario intestato a:

DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA, San Marco 320/A-30124 Venezia

Banca Popolare Verona e Novara - Banco San Marco

Filiale 709-Venezia

IBAN: IT 53 M 05188 02070 000000009317

BIC- SWIFT: VRBPIT2V709

indicando nella causale "Deposito cauzionale U.B.C."

La restituzione del deposito avverrà secondo quanto stabilito dalle *NORME* (ARTT. 2.1.5., 2.2.2., 2.3.4.), dopo la consegna del materiale indicato entro 6 mesi dalla concessione dell'autorizzazione.



**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI
DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI**

Il Richiedente:
 indirizzo:
 n° telefonico fax
 e-mail.....
 codice fiscale/partita I.V.A.:

inoltra domanda

per effettuare riprese ex novo:

Fotografiche Cinematografiche Televisive Altro.....

Nome e n° telefonico dell'autore:
 nei giorni

per utilizzare riprese già esistenti presso:

.....

dei seguenti soggetti:

1) Collocazione:

Titolo dell'opera

Autore: n° scatti previsti

2) Collocazione:

Titolo dell'opera

Autore: n° scatti previsti

3) Collocazione:

Titolo dell'opera

Autore: n° scatti previsti

4) Collocazione:

Titolo dell'opera

Autore: n° scatti previsti

5) Collocazione:

Titolo dell'opera

Autore: n° scatti previsti



Scopo e utilizzo delle immagini:

impiego commerciale Impiego didattico Uso religioso Altro

Titolo del progetto.....

.....

autore e/o curatore del progetto:

Numero di copie previste e valore commerciale dell'opera:

Il richiedente allega una descrizione dettagliata della produzione.

Il richiedente si impegna al rispetto della normativa diocesana vigente ed in particolare:

- all'uso delle immagini in modo conforme al valore storico artistico e religioso dei soggetti ripresi.
- a versare il deposito cauzionale previsto, che gli sarà restituito dopo la consegna di 3 copie omaggio della produzione (o quant'altro richiesto).
- a cedere al Patriarcato di Venezia un negativo o un cliché o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto utilizzato, e a far sottoscrivere all'autore delle immagini una liberatoria che garantisca al Patriarcato il libero utilizzo di quanto consegnato.
- a specificare chiaramente sulle pubblicazioni/produzione la proprietà del bene riprodotto e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Ufficio Beni Culturali.
- a rimborsare le eventuali spese di sorveglianza, consumi e ogni altro onere che grava sull'ente responsabile delle opere per ogni ripresa effettuata.
- a contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti, una volta ottenuta l'autorizzazione.
- a contattare l'Ufficio per ogni ulteriore utilizzo dell'immagine non previsto dall'autorizzazione.

Il richiedente

.....

(firma)

.....

(data)

